

DECISIONE (UE) 2023/1338 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2023

relativa ai requisiti di sicurezza cui le norme europee devono conformarsi per quanto riguarda alcuni prodotti per bambini e prodotti correlati ai sensi della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/95/CE si applica a tutti i prodotti quali definiti al suo articolo 2, lettera a), nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa dell'Unione che disciplina la sicurezza dei prodotti in questione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.
- (2) I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite ai sensi della direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* godono di una presunzione di sicurezza.
- (3) Con la nuova agenda dei consumatori 2020 ⁽²⁾, la Commissione si impegna a rafforzare la sicurezza dei prodotti per bambini, data la particolare vulnerabilità di questa categoria di consumatori, adottando requisiti di sicurezza cui le norme europee devono conformarsi per tali prodotti. Di tutti i prodotti notificati come pericolosi nel 2020 e nel 2021 utilizzando il sistema di allerta rapido dell'Unione «Safety Gate», precedentemente conosciuto come «sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX)», più del 20 % erano prodotti per bambini. Inoltre, con la sua comunicazione «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» ⁽³⁾, la Commissione mira in particolare a migliorare la sicurezza dei bambini rispetto alle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti di consumo ad essi destinati.
- (4) La Commissione ha già adottato la decisione 2010/9/UE ⁽⁴⁾ riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia, la decisione 2010/376/UE ⁽⁵⁾ relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini, e la decisione 2013/121/UE ⁽⁶⁾ relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini. Tuttavia, oltre a tali decisioni, è necessario stabilire i requisiti cui le norme europee devono conformarsi per un gruppo più ampio di prodotti per bambini e prodotti correlati.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile», COM(2020) 696 final del 13.11.2020.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», COM(2020) 667 final del 14.10.2020.

⁽⁴⁾ Decisione 2010/9/UE della Commissione, del 6 gennaio 2010, riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 23).

⁽⁵⁾ Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).

⁽⁶⁾ Decisione 2013/121/UE della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 23).

